

## **Linea A Bando per la promozione innovativa del prodotto cicloturismo in Lombardia**

### **1. Obiettivi**

Il presente bando intende promuovere il settore del cicloturismo lombardo attraverso canali innovativi commerciali e di comunicazione nonché piattaforme tecnologiche dedicate a sviluppare nuovi prodotti turistici e migliorare quelli già esistenti, integrando offerta e domanda e valorizzando il prodotto cicloturismo in Lombardia anche nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che prevedono che la Regione assicuri alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo, anche attraverso la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

La misura finanzia progetti di valorizzazione del cicloturismo in Lombardia e promuove in chiave esperienziale gli asset identitari del territorio quali il patrimonio paesaggistico, ambientale, architettonico, la food&wine experience.

Gli interventi finanziati devono sviluppare progettualità di promozione dei macro-assi ciclabili, individuati nell'allegato A, nella loro interezza.

### **2. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria per il presente bando ammonta a Euro 1.722.500,00.

### **3. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda i partenariati composti da almeno n. 10 soggetti tra cui MPMI, guide e accompagnatori turistici, consorzi di promozione turistica e associazioni pro loco.

Possono partecipare a tale aggregazione anche:

- i bed and breakfast di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2015. I titolari di bed and breakfast avviati prima del 17 ottobre 2015, data di entrata in vigore della l.r. sopra citata, qualora esercitino l'attività in forma imprenditoriale, non più prevista, possono trasformare la stessa in base alle nuove tipologie di ricettività non alberghiera previste dalla l.r. n. 27/2015 oppure trasformarla in un bed and breakfast non imprenditoriale. In tali casi la richiesta di partecipazione al presente bando sarà ammessa solo in presenza di autodichiarazione di possesso di SCIA conforme alla l.r. n. 27/2015;
- le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. n. 27/2015.

Ogni soggetto può partecipare ad un solo partenariato.

Possono inoltre aderire ai partenariati senza beneficio di contributo: gli Enti locali e le Pubbliche Amministrazioni, le Camere di Commercio, le Università, le Associazioni di categoria, le imprese non in possesso dei codici ATECO richiesti supportando la realizzazione delle iniziative e mettendo a disposizione risorse anche finanziarie.

La domanda di partecipazione è ammissibile a condizione che tutti i soggetti beneficiari di contributo rispettino i requisiti minimi previsti.

### 3.1 Requisiti per le MPMI

Le micro piccole e medie imprese al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE n. 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005)<sup>1</sup>;
- avere sede operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla entro e non oltre la data di erogazione del contributo;
- se già aventi sede operativa in Lombardia, essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio Lombarda territorialmente competente, attive ed essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;
- svolgere un'attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO - attività principale o secondaria indicata in visura camerale alla data di presentazione della proposta progettuale - di cui alla:
  - ✓ lettera
    - G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;
    - H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;
    - I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE;
    - J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
e tutti i sottodigit.
  
  - ✓ DIVISIONE
    - 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO;
    - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
e tutti i sottodigit.

Ai sensi della l.r. 8/2013 le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni dall'erogazione dello stesso.

---

<sup>1</sup> Si veda la guida "La nuova definizione di PMI" della Direzione Generale per le imprese e l'industria della Commissione Europea, p. 14; sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale.

Ai sensi dell'articolo 72 della legge 27/15 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", i contributi concessi decadono nel caso in cui i richiedenti siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere - ai sensi della medesima legge – il cui fatturato o ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni non sia integralmente derivante dall'attività turistica<sup>2</sup>.

A tal fine, le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda, una specifica dichiarazione in cui attestino che il proprio fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni derivi interamente dall'attività turistica.

### 3.1 bis Requisiti per i bed and breakfast

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3, il titolare dell'attività di bed and breakfast di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2015, al fine di partecipare al presente bando, deve auto dichiarare di essere in possesso di SCIA conforme alla suddetta legge.

### 3.2 Requisiti per i consorzi di promozione turistica

I consorzi di promozione turistica devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- avere tra le finalità principali dell'attività consortile e del contratto di consorzio la promozione turistica ed avere la maggioranza dei soci lombardi;
- avere sede operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla entro e non oltre la data di erogazione del contributo;
- se già aventi sede operativa in Lombardia, essere iscritti - in caso di consorzi con attività esterna - al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda territorialmente competente, attivi e in regola con il pagamento del Diritto Camerale;
- auto-dichiarare in sede di proposta progettuale definitiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ai fini dell'applicazione del regime de minimis con particolare riferimento alla nozione di impresa unica, la tipologia di attività svolta (interna oppure esterna) e conseguentemente l'eventuale esercizio di un'influenza contrattualmente dominante sugli associati.

### 3.3 Requisiti delle guide turistiche e accompagnatori.

Le guide turistiche e gli accompagnatori devono possedere i seguenti requisiti:

- avere avviato la propria attività professionale, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i.;
- avere eletto a luogo di esercizio prevalente della suddetta attività professionale, uno dei Comuni della Regione Lombardia, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i.;
- essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico comprovata dal tesserino personale di riconoscimento.

### 3.4 Requisiti delle Associazioni pro loco

Le associazioni pro loco devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- essere iscritte all'albo regionale delle Associazioni pro loco ex art. 12 l.r. 27/2015;
- avere sede in Lombardia;

---

<sup>2</sup> Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

- se associazioni che svolgono anche attività commerciale accessoria, avere un regime di contabilità separato.

### 3.5 Requisiti per tutti i partner

Tutti i soggetti beneficiari di contributo che costituiscono il partenariato, ad eccezione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva, devono risultare - ai fini della concessione del contributo - in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità del singolo e del partenariato in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi previsti.

Tutte le imprese beneficiarie di contributo devono risultare tra loro autonome all'interno dello stesso partenariato ai sensi dell'Allegato I, articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

### 3.6 Compiti del capofila e Accordo di Partenariato

Ai fini della presentazione dei progetti, i soggetti partner devono individuare un soggetto Capofila, unico referente nei confronti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia – soggetto gestore del bando – e formalizzare il partenariato sottoscrivendo l'Accordo di partenariato di cui all'Allegato C.

Qualsiasi partner beneficiario del contributo può fungere da capofila.

Ogni partner beneficiario di contributo deve partecipare in termini finanziari.

In particolare, è compito del capofila:

- presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto del partenariato;
- presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto del partenariato;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell'intervento.

L'Accordo di Partenariato deve contemplare impegni, risorse e ruoli di tutti i partner.

Tutti i soggetti del partenariato presentano la proposta progettuale tramite il capofila:

- sottoscrivendo l'apposito Accordo di partenariato da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti all'aggregazione, specificandone ruoli e benefici;
- indicando chiaramente le rispettive compartecipazioni finanziarie e non sia nel budget di spesa, in sede di presentazione della proposta, sia in fase di rendicontazione finale del progetto realizzato.

Ciascun soggetto deve sottoscrivere, nell'Accordo di partenariato, l'impegno a:

- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e in conformità al progetto presentato;
- predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente avviso e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;

- realizzare il progetto sul territorio lombardo;
- rendicontare le spese sostenute.

### 3.7 Variazione del partenariato

La composizione del partenariato e il ruolo di capofila possono subire modificazioni solo dalla data di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui, dopo l'avvio del progetto, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche alla composizione del partenariato proposto (sostituzione, rinuncia, variazione societaria, etc.), queste dovranno essere comunicate a Unioncamere Lombardia all'indirizzo PEC [bandi3.ucl@legalmail.it](mailto:bandi3.ucl@legalmail.it) esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla comprensione delle ragioni che hanno portato alla richiesta.

La sostituzione del partner è ammissibile:

- a) nella percentuale massima del 15% dei partner del partenariato;
- b) a condizione che venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti del progetto;
- c) solo se avviene con soggetto in possesso della medesima natura e dei medesimi requisiti previsti per il partner sostituito;
- d) a condizione che sia in grado di sostenere l'investimento ammesso per il partner sostituito.

A tal fine il nuovo soggetto partner dovrà dichiarare di subentrare al partner sostituito, provvedendo a tutti gli adempimenti e oneri conseguenti.

La rinuncia del partner può avvenire a condizione che:

- a) siano rispettati i requisiti di composizione del partenariato indicati nel presente articolo e siano rispettati i requisiti numerici per i quali sono stati attribuiti i punteggi di cui al criterio di valutazione 6 ai sensi dell'articolo 5;
- b) siano rispettati i contenuti del progetto e sia garantito il raggiungimento degli obiettivi;
- c) i rimanenti partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del progetto e sostenere le relative spese ammissibili in capo al partner fuoriuscito dal partenariato, procedendo ad una redistribuzione delle stesse e garantendo il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente articolo.

In assenza delle sopracitate condizioni la rinuncia del partner determina la decadenza totale del contributo concesso all'intero partenariato.

Potranno essere autorizzate soltanto le modifiche e sostituzioni preventivamente comunicate e sottoposte a verifica, rispettando prescrizioni e impegni previsti dal bando. Sono esclusi contributi superiori a quelli concessi.

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia si riservano di autorizzare eventuali variazioni, assumendo i provvedimenti necessari di autorizzazione o diniego alla sostituzione e rinuncia.

Le modifiche e le sostituzioni non comunicate e non autorizzate non saranno considerate e potranno comportare, laddove vengano meno i requisiti minimi previsti, la decadenza dell'intero partenariato.

Le variazioni societarie inerenti ai singoli partner, che non abbiano impatto sulla composizione del partenariato dovranno essere comunicate prima dell'erogazione del contributo a Unioncamere Lombardia all'indirizzo PEC [bandi3.ucl@legalmail.it](mailto:bandi3.ucl@legalmail.it) esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla comprensione del caso.

In riferimento alle variazioni societarie che non abbiano impatto sulla composizione del partenariato, Regione Lombardia assumerà un proprio provvedimento di autorizzazione alla variazione societaria.

#### **4. Modalità di presentazione delle domande**

Il capofila del partenariato deve inviare la proposta progettuale

Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del 27.1.2017

La domanda dovrà essere presentata con procedura telematica ed essere firmata digitalmente, previa profilazione da effettuarsi attraverso il sito [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it).

Il manuale di supporto alla registrazione e per la compilazione della domanda con la relativa procedura telematica sarà reso disponibile – sempre sul sito [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it) – a partire dal 01.12.2016.

Nella domanda deve essere allegata, caricandola elettronicamente sul sistema informativo, la seguente documentazione:

- Scheda Progetto (Allegato B);
- Accordo di Partenariato (Allegato C) sottoscritto in forma autografa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner, salvato in formato .pdf e inviato unitamente alle copie dei documenti d'identità, in corso di validità, di tutti i soggetti firmatari;
- Prospetto delle spese (Allegato D);
- Dichiarazioni “De Minimis” (Allegato E) per ogni partner, sottoscritte in forma autografa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner, salvate in unico file e inviate unitamente alle copie dei documenti d'identità, in corso di validità, di tutti i soggetti firmatari.

A seguito del caricamento di tutti i documenti sopra descritti, il capofila deve sottoscrivere la domanda di contributo, generata automaticamente dal sistema, mediante apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante.

#### **5. Istruttoria e valutazione di merito**

L'istruttoria di ammissibilità formale delle proposte progettuali è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'invio della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Unioncamere Lombardia – soggetto gestore del bando - si riserva la facoltà di richiedere al capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. Qualora si verifici tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'istruttoria tecnica delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili è svolta da Unioncamere Lombardia e validata da un Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti regionali e di Unioncamere Lombardia da nominare con apposito provvedimento regionale.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:

<b>CRITERI</b>	<b>PESO</b>
<p>1) Qualità del concept e del progetto proposto in termini di innovazione, creatività, coinvolgimento e impatto atteso.</p> <p><i>Tale impatto dovrà essere chiaramente dettagliato a livello qualitativo e quantitativo, specificando inoltre le categorie (target) dei beneficiari</i></p>	Max punti 20
<p>2) Efficacia della proposta di promozione e/o commercializzazione dei pacchetti turistici legati al cicloturismo in termini di integrazione: azioni, mercati, target e utilizzo di strumenti innovativi.</p>	Max punti 20
<p>3) Coerenza del piano finanziario in relazione all'intervento proposto, ai suoi obiettivi e all'impatto atteso.</p>	Max punti 15
<p>4) Livello di integrazione tra il modello di offerta proposto e altri settori strategici (enogastronomia, arte e immagine,..)</p>	Max punti 20
<p>5) Valore dell'investimento ammesso in misura superiore a € 200.000</p>	<p>3 punti per investimento superiore a € 220.000</p> <p>7 punti per investimento superiore a € 240.000</p> <p>11 punti per investimento superiore a € 260.000</p> <p>15 per investimento superiore a € 280.000</p>
<p>6) Numero di soggetti beneficiari di contributo aderenti al partenariato superiori a 10</p>	2 punti per ogni partner beneficiario di contributo aggiuntivo fino ad un massimo di 10 punti
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>100</b>
<b>PUNTEGGIO MINIMO</b>	<b>70</b>

Saranno ritenuti ammissibili al contributo i progetti che avranno totalizzato un punteggio minimo di 70 punti.

Sulla base dei punteggi ottenuti verrà redatta una graduatoria per ogni macro-asse e verrà finanziato prioritariamente il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto per macro – asse.

In caso di risorse residue derivanti da mancata presentazione di candidature per ciascun macro-asse o per mancato esaurimento delle risorse disponibili verranno finanziati i progetti che in assoluto avranno ottenuto il punteggio maggiore a prescindere dal macro-asse di riferimento fino ad esaurimento delle risorse medesime.

## **6. Interventi ammissibili**

I progetti devono sviluppare nuovi prodotti turistici ovvero ampliare e migliorare quelli già esistenti veicolati da agenzie di viaggio e tour operator raggiungendo l'obiettivo di favorire nuovi arrivi, permanenze più prolungate e il ritorno di visitatori.

In particolare i prodotti devono essere promossi e/o commercializzati in maniera innovativa con particolare riferimento agli strumenti informatici e digitali.

I prodotti devono:

- valorizzare i macro-assi ciclabili individuati nell'allegato A nella loro interezza per migliorare e favorire il posizionamento della Lombardia sul mercato nazionale ed internazionale;
- essere finalizzati a incrementare i flussi turistici ed escursionistici verso la Lombardia al fine di valorizzare l'attrattività del prodotto cicloturismo.

I progetti possono estendersi anche a prodotti esperienziali che coinvolgano territori extra lombardi limitrofi, purché tali estensioni siano coerenti con gli obiettivi generali di progetto.

### 6.1 Regole di ingaggio per la costruzione del progetto

I progetti realizzati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- la strutturazione dell'offerta deve avvenire secondo una logica esperienziale, in linea con quanto richiesto dalla domanda turistica attuale;
- la progettazione dell'offerta deve tenere conto delle eccellenze lombarde nell'ottica di un prodotto turistico integrato;
- la comunicazione B2C deve essere digital e social oriented e basata su uno storytelling moderno in grado di riprogettare il percepito collettivo.

### 6.2 Regole di ingaggio per la comunicazione

I soggetti proponenti si impegnano a:

- assicurare il raccordo con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia anche per il tramite di Explora s.c.p.a. che coordinerà gli aspetti comunicativi unitari a tutte le iniziative legate al cicloturismo;
- aderire alla brand identity di InLombardia secondo le modalità che saranno comunicate ai partner beneficiari.

## **7. Tempi di realizzazione dei progetti**

I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 10 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia; farà fede la data della quietanza dell'ultima fattura cronologicamente ammissibile.



Il capofila può richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 mesi.

L'eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata a Unioncamere Lombardia a mezzo PEC Posta elettronica Certificata all'indirizzo PEC bandi3.ucl@legalmail.it al massimo entro 8 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse.

## **8. Spese ammissibili**

Ogni progetto presentato può prevedere più voci di spesa che potranno essere ammesse solo se relative ad attività realizzate e a spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda e fino a 10 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria (farà fede la data della quietanza dell'ultima fattura cronologicamente ammissibile) salvo proroga.

Ai fini del calcolo del contributo tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA, salvo nei casi in cui sia un costo.

In particolare, sono ammissibili:

- a) spese per consulenze relative al progetto e acquisto di servizi acquisiti da soggetti terzi ed esterni;
- b) spese per attività e strumenti di comunicazione on-line e off-line acquisiti da soggetti terzi ed esterni (audio e video; servizi di promozione e/o commercializzazione attraverso il web; social media, applicazioni, acquisto e sviluppo di software e relative licenze; prodotti editoriali, pubblicità e piano media, pianificazione e strategia di eventi e strumenti di promozione; sviluppo di siti web, app e piattaforme digitali; cartellonistica e apparecchiature di comunicazione multimediale);
- c) costi del personale impiegato nel progetto, per un massimo del 15% della somma delle voci di spesa della lettera a) e della lettera b).

### **Requisiti rispetto alle spese ammissibili**

#### Consulenze

Le spese per l'acquisizione di consulenze e servizi devono essere effettuate sulla base di contratti redatti in forma scritta con dettaglio dei costi associati a ciascuna attività.

#### Strumenti di comunicazione

L'acquisto e lo sviluppo di strumenti di comunicazione è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la sede per la quale è stato richiesto il contributo ovvero in altre aree, purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e alle finalità del progetto. I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- materiale di consumo e minuterie;
- acquisto e locazione di fabbricati;
- impianti e macchinari;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;

- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda;
- spese notarili ed oneri accessori;
- beni e servizi forniti da società controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- locazione finanziaria o leasing;
- auto-fatturazioni o fatturazioni tra i soggetti appartenenti al medesimo partenariato, comprese le spese di personale.

### 8.1 Compensazioni delle spese ammissibili

In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse compensazioni tra le spese ammissibili in una percentuale massima del 20% rispetto all'investimento complessivo, fermo restando che ogni partner deve comunque sostenere una quota parte dell'investimento.

Qualora in fase di attuazione si rendessero necessarie modifiche con compensazioni superiori al 20%, esse dovranno essere segnalate tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per approvazione e in ogni caso prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute in quanto oggetto di valutazione e di eventuale autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire a mezzo e-mail, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del capofila richiedente, all'indirizzo PEC bandi3.ucl@legalmail.it indicando come oggetto "NOME CAPOFILA– Richiesta di Variazione delle spese ammissibili Bando Cicloturismo Linea A".

### **9. Intensità dell'aiuto ed entità del contributo**

Il contributo è concesso per un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento ammesso e fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per partenariato.

L'investimento minimo previsto per partenariato è pari a Euro 150.000,00.

Il contributo per il singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto all'investimento ammesso. Segue la tabella con le specifiche relative all'intensità e limiti del contributo.

<b>Intensità Concedibile aggregazione</b>	<b>Contributo per</b>	<b>Minimo Investimento per aggregazione</b>	<b>Massimo Contributo per aggregazione</b>
50%		Euro 150.000,00	Euro 100.000,00

Il contributo verrà erogato da Unioncamere Lombardia:

- a fondo perduto e in un'unica soluzione;
- al netto delle ritenute previste dalla legge;
- a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese di progetto presentate e ritenute ammissibili.

L'importo dell'erogazione in un'unica soluzione sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa ammissibile rendicontata inferiore a quella ammessa.

In caso di concessione di contributo parziale, l'aggregazione per il tramite del capofila si impegna a realizzare il progetto così come presentato e valutato entro i termini stabiliti

allegando, unitamente alla rendicontazione, un'apposita relazione descrittiva ai sensi dell'art. 11 e rendicontando, mediante trasmissione di documenti contabili giustificativi, spese per un importo pari almeno al doppio del contributo regionale parziale.

#### **10. Assegnazione del contributo**

Al termine della fase di valutazione di merito di cui all'articolo 5, il Nucleo di Valutazione redige la proposta di graduatoria finale. La graduatoria, sulla base degli esiti istruttori e della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, è approvata con provvedimento del Dirigente della Struttura Terziario avanzato, Moda, Design e Turismo di Regione Lombardia.

L'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziabili avviene entro 120 (centoventi) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il capofila deve comunicare entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria – pena la decadenza dal diritto al contributo - l'accettazione incondizionata del contributo medesimo.

#### **11. Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi**

La rendicontazione dei progetti deve essere inviata dal capofila entro 90 giorni dalla conclusione del progetto a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it) in modalità telematica.

Le istruzioni per completare la rendicontazione saranno inserite in un apposito manuale pubblicato sul sito di [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it).

Devono essere allegati, pena la decadenza dal diritto al contributo:

- l'apposito modulo di rendicontazione delle spese sostenute dal capofila e dai partner, compilato e firmato con firma digitale del legale rappresentante capofila;
- la relazione tecnica della realizzazione del progetto;
- le fatture quietanzate relative all'investimento complessivamente ammesso riferite sia al capofila sia ai partner.

Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
- i termini di consegna e le modalità di pagamento;
- la coerenza delle spese con il progetto presentato in fase di domanda (voci di spesa chiaramente dettagliate).

Per provare il pagamento con le fatture quietanzate devono essere presentati, unitamente alle fatture, documenti contabili comprovanti con certezza l'avvenuto pagamento.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, articolo 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

- qualsiasi forma di auto-fatturazione e/o di fatturazione tra i soggetti appartenenti alla medesima partnership.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA esclusa) pari almeno al 70% delle spese ammesse. In caso di spese rendicontate e approvate tra il 70% e il 99,99% di quanto ammesso, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente. Qualora il costo rendicontato e approvato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese dichiarate, il contributo sarà revocato in toto.

Unioncamere Lombardia eroga il contributo entro 60 giorni dalla data di rendicontazione esclusivamente a fronte della verifica della correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

## 12. Regime di aiuto

Qualora i soggetti pubblici ravvisassero benefici indiretti a favore di soggetti privati, gli stessi dovranno essere concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
- (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

### **13. Obblighi dei beneficiari**

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena di decadenza dal diritto al contributo, a:

- rispettare tutte le condizioni previste dal bando;
- assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda presentata;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
- assicurare di avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della erogazione del contributo;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate. In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse compensazioni tra le categorie di spese ammissibili di cui al precedente punto 8;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- rendicontare l'investimento complessivamente ammesso con riferimento sia al capofila che ai partner;
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, nei due anni successivi alla data di erogazione del contributo;
- prevedere modalità e livello di coinvolgimento di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in termini di comunicazione, specificando in particolare le occasioni nelle quali

si ritiene opportuna una rappresentanza istituzionale e gli strumenti di comunicazione con i quali sarà data visibilità all'ente regionale e al sistema camerale lombardo;

- rispettare le regole di ingaggio di cui all'art. 6.1 e 6.2;
- rispettare le regole del regime d'aiuto de minimis.

#### 14. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta certificata del capofila specificato nella domanda.

#### 15. Timeline

Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del 27.1.2017	Acquisizione delle proposte progettuali
Entro 120 giorni dal termine della presentazione delle domande	Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL	Accettazione del contributo
Entro 8 mesi dalla pubblicazione della graduatoria	Richiesta proroga (massimo 6 mesi)
Entro 10 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (salvo proroga)	Chiusura del progetto
Entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto	Presentazione della rendicontazione
Entro 60 giorni dalla rendicontazione	Verifica della documentazione ed erogazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute

#### 16. Rinuncia e decadenza

La rinuncia, adeguatamente motivata e legata a cause intervenute successivamente alla richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il seguente oggetto: “[nome capofila] Bando Cicloturismo Linea A Promozione – Rinuncia contributo [nome progetto]” all'indirizzo di posta certificata [bandi3.ucl@legalmail.it](mailto:bandi3.ucl@legalmail.it)

Alla mail dovrà essere allegata una comunicazione formale di rinuncia al contributo anche a nome della partnership firmata dal legale rappresentante del beneficiario/capofila e accompagnata dalla copia del documento di identità del medesimo, in corso di validità.

Il contributo è soggetto a decadenza anche in caso di:

- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda, in particolare qualora non sia stata rispettata la puntuale e completa esecuzione del progetto approvato;
- mancata conclusione del progetto ovvero mancata presentazione della rendicontazione nei tempi previsti dal bando;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% delle spese dichiarate in fase di domanda anche in seguito a mancata sostituzione di uno o più partner;

- mancata rendicontazione delle spese sostenute dai partner;
- rinuncia da parte del soggetto beneficiario partner o di variazioni del partenariato che non rispettino le previsioni di cui all'art. 3;
- mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime de minimis.

In caso di sopraggiunta decadenza dalla concessione dell'aiuto finanziario i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o di rideterminazione del contributo.

### **17. Variazioni di progetto e piano spese**

Nel caso in cui, dopo l'accettazione del contributo, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche al progetto e/o al piano delle spese, queste devono essere comunicate a Unioncamere Lombardia via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [bandi3.ucl@legalmail.it](mailto:bandi3.ucl@legalmail.it), esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione.

Le eventuali variazioni autorizzate devono mantenere i requisiti previsti in relazione ai vincoli percentuali per tipologia di spesa, fermo restando che non potranno in alcun caso essere riconosciuti contributi superiori a quelli concessi.

Previo parere del Nucleo di valutazione, il Responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione di progetto.

### **18. Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, anche tramite propri Enti o delegati, possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, dei partner e degli investimenti sui programmi e sulle spese oggetto di intervento. Per favorire tali controlli i capofila dovranno comunicare con preavviso sufficiente il calendario delle date degli eventuali eventi, seminari, azioni o altri momenti pubblici e privati previsti dal progetto e mettere Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in condizioni di effettuare tali verifiche.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ...).

### **19. Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è Pietro Lenna - Dirigente pro tempore della Struttura Terziario avanzato, Moda, Design e Turismo.

## 20. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore di Unioncamere Lombardia.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

## 21. Informativa ai sensi della L 241/90

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la Struttura Terziario avanzato, Moda, Design e Turismo della Direzione Generale Sviluppo Economico. L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

## 22. Pubblicazione, informazioni e contatti.

Il presente avviso è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia;
- sul sito web di Regione Lombardia all'indirizzo: [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it);
- sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.;
- sui siti web di Unioncamere Lombardia, all'indirizzo [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it), e delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia.

Qualsiasi informazione relativa al bando potrà essere richiesta ai seguenti contatti:

Tematica	ENTE	Email
Presentazione pratiche (dal 14.12.2016)	UNIONCAMERE LOMBARDIA	<a href="mailto:bandoicc@lom.camcom.it">bandoicc@lom.camcom.it</a> indicando nell'oggetto "Bando Cicloturismo - Linea A Promozione"



Contenuto del bando	REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it indicando nell'oggetto "Bando Cicloturismo - Linea A Promozione"
---------------------	-------------------	---

### **Allegato A**

La mappatura dei Macro-assi cicloturistici di eccellenza in Lombardia – in attuazione delle delibere n. X/4352 del 20/11/2015 e n. X/4765 del 28/01/2016 – ha l’obiettivo di individuare una rete di assi cicloturistici di eccellenza su scala regionale.

Un macro-itinerario è a tutti gli effetti un percorso ciclabile “lungo”, verosimilmente articolato in tappe, con un’identità specifica e con un tracciato definito e solitamente georeferenziato.

Un Macro-asse invece, nella accezione ampia che è stata utilizzata per la mappatura, è una “direttrice”, una traiettoria, una dorsale di attrattività cicloturistica. Naturalmente anche il macro-asse si snoda intorno a un itinerario, articolato in tappe, che tuttavia è composto non solo da percorsi codificati e noti agli appassionati del pedale, ma anche da tratte solo progettate, ma ancora non realizzate e addirittura da semplici ipotesi di percorso che appaiono di importanza cruciale per lo sviluppo cicloturistico del territorio e per il completamento funzionale del macro-asse, ma non sono ancora oggetto di alcuna azione né progettuale, né tantomeno attuativa.

Il risultato finale dell’attività pertanto non è una semplice carta geografica e tantomeno uno stradario degli itinerari ciclabili in Lombardia, ma piuttosto una Mappa Programmatica che descrive le “rotte” e le “traiettorie” (integralmente esistenti o da completare) del cicloturismo in Lombardia sulle quali la D.G. Sviluppo Economico di Regione intende avviare una azione di investimento e sviluppo sia di tipo infrastrutturale, sia di tipo promozionale.

Per tutte le tappe/micropercorsi che alimentano i macro-assi, nonché per questi ultimi, sono disponibili sul sito [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it) sia i file di georeferenziazione in formato GPX, sia quelli di visualizzazione mediante Google Earth in formato KML.



- Legenda**
- Macroasse I
  - Macroasse II
  - Macroasse III
  - Macroasse IV
  - Macroasse V
  - Macroasse VI
  - Macroasse VII
  - Macroasse VIII
  - Macroasse IX
  - Macroasse X

